

DECRETO MINISTERIALE 2 APRILE 2002, N. 60

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 1999/30/CE DEL 22 APRILE 1999 DEL CONSIGLIO CONCERNENTE I VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE PER IL BISSIDO DI ZOLFO, IL BISSIDO DI AZOTO, GLI OSSIDI DI AZOTO, LE PARTICELLE E IL PIOMBO E DELLA DIRETTIVA 2000/69/CE RELATIVA AI VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE PER IL BENZENE ED IL MONOSSIDO DI CARBONIO

(pubblicato nel suppl. ord. alla GU 13 aprile 2002, n. 87)

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con
il Ministro della salute

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, di recepimento della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999, n. 241, ed, in particolare, l'articolo 4 e l'articolo 8, comma 5;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 sui limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria ambiente, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, ed, in particolare, gli articoli 20, 21, 22, e 23 e gli allegati I, II, III, e IV;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, concernente i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991, del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 sull'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto 15 aprile 1994, del Ministro dell'ambiente pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione della ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1994, n. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335, recante il regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1997, n. 233;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, sulle misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1997, n. 282;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1999, n. 135;

Vista la direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, come modificata con decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001;

Vista la direttiva 2000/69/CE del Consiglio del 16 novembre 2000 relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Vista la decisione 97/101/CE del 27 gennaio 1997 che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione della inquinamento atmosferico negli Stati membri come modificata con decisione 2001/752/CE del 17 ottobre 2001;

Vista la decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001 che modifica l'allegato V della direttiva 99/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità della aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;

Considerato che nelle more della emanazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è opportuno indicare, in applicazione della citata direttiva 99/30/CE, i casi in cui l'adozione di piani o programmi per il raggiungimento dei valori limite non è richiesta;

Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 31 gennaio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi dell'adunanza dell'11 marzo 2002;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota UL/2002/2652 del 3 aprile 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I

Norme generali

articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351:

- a) i valori limite e le soglie di allarme;
- b) il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;
- c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
- d) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione ed al numero minimo dei punti di campionamento, nonché alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;
- e) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore e i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati;
- f) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie di allarme;
- g) il formato per la comunicazione dei dati.

2. Resta ferma la competenza delle regioni ad emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione.

articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

- a) *ossidi di azoto*: la somma di monossido e biossido di azoto effettuata in parti per miliardo ed espressa come biossido di azoto in microgrammi per metro cubo;

- b) PM_{10} : la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che passa attraverso un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale particolato di diametro aerodinamico di 10 μm , con una efficienza di campionamento pari al 50%;
- c) $PM_{2,5}$: la frazione di materiale particolato sospeso in aria ambiente che passa attraverso un sistema di separazione in grado di selezionare il materiale particolato ad diametro aerodinamico di 2,5 μm , con una efficienza di campionamento pari al 50%;
- d) *misurazione in siti fissi*: una misurazione effettuata a norma dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
- e) *evento naturale*: eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, eventi di elevata ventosità, risospensione atmosferica (quale si verifica ad esempio in condizioni di persistenti siccità accompagnata da stabilità atmosferica) e trasporto di materiale particolato naturale da regioni aride;
- f) *livello*: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante in un dato periodo di tempo, espressa secondo l'unità di misura indicata negli allegati da I a VI.
2. Per quanto non indicato al comma 1, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

articolo 3

Valutazione dei livelli

1. I criteri per determinare l'ubicazione dei punti di campionamento per le misurazioni nei siti fissi degli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio sono stabiliti nell'allegato VIII.
2. Il numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni nei siti fissi degli inquinanti di cui al comma 1, da installare in ciascuna zona o agglomerato al cui interno tale misurazione è obbligatoria ed è la sola fonte di dati, è stabilito nell'allegato IX.
3. Nelle zone e negli agglomerati in cui l'informazione proveniente dai punti di campionamento in siti fissi e completata da altre fonti di informazione, come inventari delle emissioni, metodi indicativi di misurazione e modellizzazione, il numero di punti di campionamento in siti fissi da installare, anche quando inferiore al numero minimo di cui al comma 2, e la risoluzione spaziale delle altre tecniche devono, in ogni caso, consentire di determinare i livelli degli inquinanti di cui al comma 1, nel rispetto dell'allegato VIII, sezione I, e dell'allegato X, sezione I.
4. Per le zone e gli agglomerati per le quali la misurazione non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è consentito ricorrere a tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva.
5. Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, possono essere utilizzate tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva validate secondo procedure documentate o certificate da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.
6. Gli obiettivi per la qualità dei dati da utilizzare nei programmi di assicurazione di qualità sono stabiliti nell'allegato X, sezione I.

articolo 4

Criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati

1. La verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, effettuata in base ai requisiti dell'allegato VII, sezione II.
2. La classificazione di cui al comma 1 è riesaminata almeno ogni 5 anni. Il riesame è anticipato nel caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano i livelli nell'aria ambiente di biossido di zolfo, di biossido di azoto, di benzene o di monossido di carbonio, oppure, se del caso, di ossidi di azoto, di materiale particolato o di piombo.

articolo 5

Trasmissione delle informazioni

1. Le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute

te, per il tramite dell'agenzia nazionale dell'ambiente, di seguito denominata ANPA, i metodi seguiti per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, entro:

- a) 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo;
 - b) il 13 dicembre 2002 per il benzene e il monossido di carbonio.
2. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'ANPA, le informazioni di cui all'allegato X, sezione II.
3. La prima trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, integrata come previsto al comma 2, è relativa:
- a) all'anno 2001 per biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo;
 - b) all'anno 2003 per il benzene e il monossido di carbonio.
4. Nell'allegato XII è riportato il formato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, integrate come previsto dal comma 2, nonché delle informazioni di cui agli articoli 12 e 24 del presente decreto, relativamente a: biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, materiale particolato e piombo.

Capo II

Biossido di zolfo

articolo 6

Valori limite, margini di tolleranza e soglia di allarme e termini

1. Nell'allegato I, sezione I, sono indicati:
 - a) i valori limite per la protezione della salute umana per il biossido di zolfo, i margini di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti;
 - b) il valore limite per la protezione degli ecosistemi e la data alla quale tale valore limite deve essere raggiunto.
2. Nell'allegato I, sezione II, è indicata la soglia di allarme per il biossido di zolfo.

articolo 7

Misurazione delle medie su dieci minuti

1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero della salute, di intesa con le regioni, individuano alcuni punti di campionamento, in siti fissi rappresentativi della qualità dell'aria ambiente in zone abitate vicine alle sorgenti di emissione, i quali misurino i livelli orari di biossido di zolfo, al fine di registrare, fino al 31 dicembre 2003, anche i dati sui livelli di biossido di zolfo espressi come media su dieci minuti.

articolo 8

Metodo di riferimento

1. Il metodo di riferimento per l'analisi del biossido di zolfo è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione I.

articolo 9

Soglie di valutazione

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il biossido di zolfo sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera a).

articolo 10

Regime delle deroghe per i piani o i programmi

1. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di biossido di zolfo indicati nell'allegato I, sezione I, sono superati a causa di livelli di biossido di zolfo nell'aria ambiente dovuti a fonti naturali di emissione.
2. L'obbligo di adottare i piani o i programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si applica nelle zone o agglomerati di cui al comma 1 solo nel caso in cui i valori limi-

te di cui all'allegato I, sezione I, siano superati a causa di emissioni di origine antropica.

articolo 11

Informazione al pubblico

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di biossido di zolfo nell'aria ambiente e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori orari, se possibile, ogni ora. Le regioni forniscono, inoltre, in caso di superamento della soglia di allarme, le informazioni di cui all'allegato I, sezione III, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

articolo 12

Trasmissione delle informazioni

1. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, per i punti di campionamento di cui all'articolo 7, il numero dei superamenti del valore di $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$, espresso come media su dieci minuti, il numero di giorni nell'anno civile in cui i superamenti sono avvenuti, il numero dei giorni in cui simultaneamente i livelli orari di biossido di zolfo hanno superato i $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nonché il massimo livello registrato su dieci minuti.

2. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351; comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, un elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 10, comma 1, e le informazioni sui livelli e sulle fonti di emissione di biossido di zolfo, fornendo le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che i superamenti sono dovuti a fonti naturali di emissione.

Capo III

Biossido di azoto e ossidi di azoto

articolo 13

Valori limite, margini di tolleranza, soglia di allarme e termini

1. Nell'allegato II, sezione I, sono indicati:

- a) i valori limite per la protezione della salute umana per il biossido di azoto, i margini di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti;
- b) il valore limite per la protezione della vegetazione per gli ossidi di azoto e la data in cui tale valore limite deve essere raggiunto.

2. Nell'allegato II, sezione II, è indicata la soglia di allarme per il biossido di azoto.

articolo 14

Metodo di riferimento

1. Il metodo di riferimento per l'analisi del biossido di azoto e degli ossidi di azoto è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione II.

articolo 15

Soglie di valutazione

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il biossido di azoto e gli ossidi di azoto sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera b).

articolo 16

Informazione al pubblico

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informate, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di biossido e ossidi di azoto nell'aria ambiente e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori orari del biossido di azoto, se possibile, ogni ora. Le regioni forniscono, inoltre, in caso di superamento della soglia di allarme, i dettagli di cui all'allegato II, sezione III, ai sensi dell'articolo 10 del

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

Capo IV *Materiale particolato*

articolo 17

Valore limite, margine di tolleranza e termini per il PM₁₀

1. I valori limite per la protezione della salute umana per il PM₁₀, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti, sono indicati nell'allegato III.

articolo 18

18. Misurazione del PM_{2,5}

1. Le regioni installano punti di campionamento in siti fissi per fornire dati sui livelli di PM_{2,5}. Il numero e l'ubicazione degli stessi sono determinati, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero della sanità, in modo da garantire la massima rappresentatività dei livelli di PM_{2,5} sul territorio nazionale. Ove possibile, tali punti di campionamento devono avere la stessa ubicazione di quelli previsti per il PM₁₀.

articolo 19

Metodo di riferimento

1. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM₁₀ è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione IV.

2. I metodi provvisori per il campionamento e la misurazione del PM_{2,5} sono indicati nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione V.

articolo 20

Soglie di valutazione

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il PM₁₀ sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera c).

articolo 21

Piani di riduzione dei livelli del PM_{2,5}

1. I piani previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, hanno anche lo scopo di ridurre i livelli in aria ambiente di PM_{2,5}.

articolo 22

Regime delle deroghe per i piani o i programmi

1. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di PM₁₀, indicati nell'allegato III, sono superati a causa di livelli di PM₁₀ nell'aria ambiente dovuti a eventi naturali che determinano livelli significativamente superiori ai normali livelli di fondo dovuti a fonti naturali.

2. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di PM₁₀, indicati nell'allegato III, sono superati a causa di livelli di PM₁₀ nell'aria ambiente dovuti alla risospensione di materiale particolato a seguito dello spargimento invernale di sabbia sulle strade.

3. L'obbligo di adottare i piani o i programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si applica nelle zone o agglomerati di cui ai precedenti commi 1 e 2 solo nel caso in cui i valori limite, di cui all'allegato III, siano superati per cause diverse da eventi naturali o dallo spargimento invernale di sabbia sulle strade.

articolo 23

Informazione al pubblico

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di materiale particolato nell'aria ambiente e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza giornaliera.

articolo 24

Trasmissione delle informazioni

1. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1), del

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, i dati relativi alla media aritmetica, alla mediana, al novantottesimo percentile ed al livello massimo del PM_{2,5}, calcolati per ogni anno civile sulla base della media di ventiquattro ore. Il novantottesimo percentile è calcolato nei modi indicati nell'allegato XI, paragrafo 3.

2. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, e le informazioni sui livelli e sulle fonti di PM₁₀, fornendo le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che il superamento è dovuto ad eventi naturali o a spargimento invernale di sabbia sulle strade.

Capo V

Piombo

articolo 25

Valori limite, margine di tolleranza e termini

1. Il valore limite per la protezione della salute umana per il piombo, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto sono indicati nell'allegato IV.

articolo 26

Metodi di riferimento

1. Il metodo di riferimento per il campionamento del piombo è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione III A.

2. Il metodo di riferimento per l'analisi del piombo è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione III B.

articolo 27

Soglie di valutazione

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il piombo sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera d).

articolo 28

Informazione al pubblico

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di piombo nell'aria ambiente e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza trimestrale.

Capo VI

Benzene

articolo 29

Valori limite, margine di tolleranza e termini

1. Il valore limite per la protezione della salute umana per il benzene, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto sono indicati nell'allegato V.

articolo 30

Metodi di riferimento

1. Il metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del benzene è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione VI.

articolo 31

Soglie di valutazione

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il benzene sono individuate nell'allegato VII, sezione 1, lettera e).

articolo 32

Regime di proroga

1. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il valore limite stabilito nell'allegato V a causa delle caratteristiche dispersive di un determinato sito o delle condizioni climatiche ivi esistenti, quali la bassa velocità del vento o condizioni favorevoli all'evaporazione, e se l'attuazione delle misure previste nei piani e nei programmi, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, determina gravi problemi socio-economici, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può richiedere alla Commissione europea una sola proroga per un periodo massimo di cinque anni. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio deve:

- a) designare le zone e gli agglomerati in questione;
- b) fornire le necessarie giustificazioni per tale proroga;
- c) provare che sono state adottate tutte le misure ragionevoli per ridurre le concentrazioni degli inquinanti di cui trattasi e ridurre l'area nella quale il valore limite è superato;
- d) individuare le misure che si intendono adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

2. Il valore limite per il benzene da rispettare durante detta proroga di durata limitata non può essere superiore ai $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

3. Ai fini di cui al comma 1, le regioni interessate presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una richiesta di proroga accompagnata da adeguata documentazione giustificativa e dalle informazioni previste alle lettere a), b), c), e d) dello stesso comma.

articolo 33

Informazione al pubblico

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di benzene nell'aria ambiente, relativi ai dodici mesi precedenti, e affinché tali informazioni siano aggiornate almeno ogni tre mesi o, se possibile, ogni mese.

Capo VII

Monossido di carbonio

articolo 34

Valori limite, margine di tolleranza e termini

1. Il valore limite per la protezione della salute umana per il monossido di carbonio, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto sono indicati nell'allegato VI.

articolo 35

Metodi di riferimento

1. Il metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del monossido di carbonio è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione VII.

articolo 36

Soglie di valutazione

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il monossido di carbonio sono individuate nell'allegato VII, sezione 1, lettera f).

articolo 37

Informazione al pubblico

1. Le regioni provvedono affinché il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di monossido di carbonio nell'aria ambiente relativi alla massima media mobile su otto ore, e affinché tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera o, se possibile, ogni ora.

Capo VIII

Disposizioni transitorie e finali

articolo 38

Disposizioni transitorie e finali

1. In applicazione dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, fino alla data entro la quale devono essere raggiunti i valori limite di cui agli allegati I, II, III, IV, e VI, restano in vigore i valori limite di cui all'allegato I, tabella A, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, come modificata dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
2. Per valutare i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, piombo e monossido di carbonio in riferimento ai valori limite di cui al comma 1 possono essere utilizzati i punti di campionamento in siti fissi e gli altri metodi di valutazione della qualità dell'aria ambiente previsti dal presente decreto. Per valutare il livello di particelle sospese in riferimento al valore limite di cui al comma 1 si possono utilizzare i dati relativi al PM_{10} moltiplicati per un fattore pari a 1,2.
3. Nelle more dell'attuazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, continuano ad applicarsi i piani e i provvedimenti emanati dalle regioni, dalle province e dai comuni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, relativo ai criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria.
4. Nelle more dell'attuazione degli articoli 8, comma 5, e 9, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ai fini dell'elaborazione dei piani e programmi per il raggiungimento e per il mantenimento dei valori limite, si applicano i criteri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, concernente i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.
5. In caso di mancato adempimento, da parte delle regioni e degli enti locali, agli obblighi previsti dal presente decreto, si applicano i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

articolo 39

Modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163

(omissis)

articolo 40

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono abrogate le disposizioni relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM_{10} , al piombo, al monossido di carbonio e al benzene contenute nei seguenti decreti:
 - a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983;
 - b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli articoli 20, 21, 22 e 23 ed agli allegati I, II, III e IV;
 - c) decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, concernente i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria;
 - d) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992;
 - e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994;
 - f) decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994.

ALLEGATO I

VALORI LIMITI E SOGLIA DI ALLARME PER IL BIOSSIDO DI ZOLFO

I. Valori limite per il biossido di zolfo

I valori limite devono essere espressi in $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e ad una pressione di 101,3 kPa.

	Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di tolleranza	Data alla quale il valore limite deve
--	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------------------------------

				essere raggiunto
1. Valore limite orario per la protezione della salute umana	1 ora	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 24 volte per anno civile	42,9% del valore limite, pari a 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001, e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2005	1° gennaio 2005
2. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana	24 ore	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 3 volte per anno civile	nessuno	1° gennaio 2005
3. Valore limite per la protezione degli ecosistemi	Anno civile e inverno (1° ottobre – 31 marzo)	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nessuno	19 luglio 2001

II. Soglia di allarme per il biossido di zolfo

500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ misurati su tre ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell'aria di un'area di almeno 100 km^2 oppure in una intera zona o un intero agglomerato, nel caso siano meno estesi.

III. Informazioni che devono essere fornite al pubblico in caso di superamento della soglia di allarme per il biossido di zolfo

Le informazioni da fornire al pubblico devono comprendere almeno:

- a) data, ora e luogo del fenomeno e la sua causa, se nota;
- b) previsioni:
 - sulle variazioni dei livelli (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), nonché i motivi delle variazioni stesse;
 - sulla zona geografica interessata,
 - sulla durata del fenomeno;
- c) categorie di popolazione potenzialmente sensibili al fenomeno;
- d) precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere.

ALLEGATO II

VALORI LIMITE PER IL BIOSSIDO DI AZOTO (NO_2) E PER GLI OSSIDI DI AZOTO (NO_x) E SOGLIA DI ALLARME PER IL BIOSSIDO DI AZOTO

I. Valori limite per il biossido di azoto e gli ossidi di azoto

I valori limite devono essere espressi in $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e a una pressione di 101,3 kPa.

	Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di tolleranza	Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto
1. Valore limite orario per la protezione della salute umana	1 ora	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO_2 da non superare 18 volte per anno civile	50% del valore limite, pari a 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010
2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana	Anno civile	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO_2	50% del valore limite, pari a 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010
3. Valore limite annuale per la protezione della	Anno civile	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ NO_x	Nessuno	19 luglio 2001

vegetazione				
-------------	--	--	--	--

II. Soglia di allarme per il biossido di azoto

400 µg/m³ misurati su tre ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell'aria di un'area di almeno 100 km² oppure in una intera zona o un intero agglomerato, nel caso siano meno estesi.

III. Informazioni che devono essere fornite al pubblico in caso di superamento della soglia di allarme per il biossido di azoto

Le informazioni da fornire al pubblico devono comprendere almeno:

- a) data, ora e luogo del fenomeno e la sua causa, se nota;
- b) previsioni:
 - sulle variazioni dei livelli (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), nonché i motivi delle variazioni stesse,
 - sulla zona geografica interessata,
 - sulla durata del fenomeno;
- c) categorie di popolazione potenzialmente sensibili al fenomeno;
- d) precauzioni che la popolazione sensibile deve prendere.

ALLEGATO III

VALORI LIMITE PER IL MATERIALE PARTICOLATO (PM₁₀)

	Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di tolleranza	Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto
FASE 1				
1. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana	24 ore	50 µg/m ³ PM ₁₀ da non superare più di 35 volte per anno civile	50% del valore limite, pari a 25 µg/m ³ , all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2005	1° gennaio 2005
2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana	Anno civile	40 µg/m ³ PM ₁₀	20% del valore limite, pari a 8 µg/m ³ all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005	1° gennaio 2005
FASE 2 ^[1]				
1. Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana	24 ore	50 µg/m ³ PM ₁₀ da non superare più di 7 volte l'anno	Da stabilire in base ai dati, in modo che sia equivalente al valore limite della fase 1	1° gennaio 2010
2. Valore limite annuale per la protezione della salute umana	Anno civile	20 µg/m ³ PM ₁₀	10 µg/m ³ al 1° gennaio 2005 con riduzione ogni 12 mesi successivi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010

[1] Valore limite indicativi da rivedere con successivo decreto sulla base della futura normativa comunitaria.

ALLEGATO IV

VALORI LIMITE PER IL PIOMBO

	Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di tolleranza	Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto
--	-----------------------	---------------	-----------------------	--

1. Valore limite annuale per la protezione della salute umana	Anno civile	0,5 µg/m ³	100% del valore limite, pari a 0,5 µg/m ³ , all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2005	1° gennaio 2005
---	-------------	-----------------------	--	-----------------

ALLEGATO V

VALORE LIMITE PER IL BENZENE

Il valore limite deve essere espresso in µg/m³. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e ad una pressione di 101,3 kPa.

	Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di tolleranza	Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto
1. Valore limite per la protezione della salute umana	Anno civile	5 µg/m ³	100% del valore limite, pari a 5 µg/m ³ , all'entrata in vigore della direttiva 2000/69 (13/12/2000). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2006 e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2010	1° gennaio 2010 ^[1]

[1] Ad eccezione delle zone e degli agglomerati nei quali è stata approvata una proroga limitata nel tempo a norma dell'articolo 32.

ALLEGATO VI

VALORE LIMITE PER IL MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite deve essere espresso in µg/m³. Il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e ad una pressione di 101,3 kPa.

	Periodo di mediazione	Valore limite	Margine di tolleranza	Data alla quale il valore limite deve essere raggiunto
1. Valore limite per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera su 8 ore	10 mg/m ³	6 mg/m ³ all'entrata in vigore della direttiva 2000/69 (13/12/2000). Tale valore è ridotto il 1° gennaio 2003, e successivamente ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua costante, per raggiungere lo 0% al 1° gennaio 2005	1° gennaio 2005

La media massima giornaliera su 8 ore viene individuata esaminando le medie mobili su 8 ore calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata è assegnata al giorno nel quale finisce. In pratica, il primo periodo di 8 ore per ogni singolo giorno sarà quello compreso tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l'ultimo periodo di 8 ore per ogni giorno sarà quello compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso.

ALLEGATO VII

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER VALUTARE LE CONCENTRAZIONI DI BIOSSIDO DI ZOLFO, DI BIOSSIDO DI AZOTO (NO₂), DI OSSIDI DI AZOTO (NO_x), MATERIALE PARTICOLATO (PM₁₀), PIOMBO, BENZENE E MONOSSIDO DI CARBONIO NELL'ARIA AMBIENTE ENTRO UNA ZONA O UN AGGLOMERATO

I. Soglie di valutazione superiore ed inferiore

Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore ed inferiore:

a) BIOSSIDO DI ZOLFO

	Protezione della salute umana Media su 24 ore	Protezione dell'ecosistema Media invernale
Soglia di valutazione superiore	60% del valore limite sulle 24 ore (75 µg/m ³ da non superare più di 3 volte per anno civile)	60% del valore limite invernale (12 µg/m ³)

Soglia di valutazione inferiore	40% del valore limite sulle 24 ore (50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 3 volte per anno civile)	40% del valore limite invernale (8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
---------------------------------	---	---

b) BIOSSIDO DI AZOTO E OSSIDI DI AZOTO

	Protezione della salute umana (NO_2) Media oraria	Protezione della salute umana (NO_2) Media annuale	Valore limite annuale per la protezione della vegetazione (NO_x) Media annuale
Soglia di valutazione superiore	70% del valore limite (140 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 18 volte per anno civile)	80% del valore limite (32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	80% del valore limite (24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Soglia di valutazione inferiore	50% del valore limite (100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 18 volte per anno civile)	65% del valore limite (26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	65% del valore limite (19,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

c) MATERIALE PARTICOLATO IN ARIA AMBIENTE (PM_{10})

Le soglie di valutazione superiore e inferiore per PM_{10} sono basate sui valori limiti indicativi da rispettare al 1° gennaio 2010.

	Media su 24 ore	Media annuale
Soglia di valutazione superiore	60% del valore limite (30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 7 volte per anno civile)	70% del valore limite (14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Soglia di valutazione inferiore	40% del valore limite (20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 7 volte per anno civile)	50% del valore limite (10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

d) PIOMBO

	Media annuale
Soglia di valutazione superiore	70% del valore limite (0,35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Soglia di valutazione inferiore	50% del valore limite (0,25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

e) BENZENE

	Media annuale
Soglia di valutazione superiore	70% del valore limite (3,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Soglia di valutazione inferiore	40% del valore limite (2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

f) MONOSSIDO DI CARBONIO

	Media su 8 ore
Soglia di valutazione superiore	70% del valore limite (7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Soglia di valutazione inferiore	50% del valore limite (5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

II. Determinazione del superamento della soglia di valutazione superiore e inferiore

I superamenti delle soglie di valutazione, superiore e inferiore, vanno determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente laddove siano disponibili dati sufficienti. Si considera superata una soglia di valutazione se essa, sul quinquennio precedente è stata superata durante almeno tre anni non consecutivi.

Se i dati relativi al quinquennio non sono interamente disponibili, per determinare i superamenti delle soglie di valutazione, superiore e inferiore, si possono combinare campagne di misurazione di breve durata, nel periodo dell'anno e nei siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, con i risultati ottenuti dalle informazioni derivanti dagli inventari delle emissioni e dalla modellizzazione.

ALLEGATO VIII

UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE IN SITI FISSI DEI LIVELLI DI BIOSSIDO DI ZOLFO, BIOSSIDO DI AZOTO, OSSIDI DI AZOTO, MATERIALE PARTICOLATO, PIOMBO, BENZENE E MONOSSIDO DI CARBONIO NELL'ARIA AMBIENTE
(omissis)

ALLEGATO IX

CRITERI PER DETERMINARE IL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE IN SITI FISSI DEI LIVELLI DI BISSIDO DI ZOLFO (SO₂), BISSIDO DI AZOTO (NO₂), OSSIDI DI AZOTO (NO_x), MATERIALE PARTICOLATO (PM₁₀), PIOMBO, BENZENE E MONOSSIDO DI CARBONIO NELL'ARIA AMBIENTE (omissis)

ALLEGATO X

OBIETTIVI PER LA QUALITÀ DEI DATI E RELAZIONE SUI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (omissis)

ALLEGATO XI

METODI DI RIFERIMENTO PER VALUTARE I LIVELLI DI BISSIDO DI ZOLFO, BISSIDO DI AZOTO, OSSIDI DI AZOTO, MATERIALE PARTICOLATO (PM₁₀ E PM_{2,5}) PIOMBO, BENZENE E MONOSSIDO DI CARBONIO (omissis)

APPENDICE

PROCEDURE OPERATIVE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DI EQUIVALENZA DEI METODI E DEI SISTEMI PER IL CAMPIONAMENTO E LA MISURA DEL PM₁₀ DA PARTE DEI LABORATORI PRIMARI DI RIFERIMENTO

ALLEGATO XII

FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA A), PUNTI 1) E 2), E LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N. 351, NONCHÉ DI CUI AGLI ARTICOLI 5, COMMI 2, 12 E 24 DEL PRESENTE DECRETO, RELATIVAMENTE AGLI INQUINANTI: BISSIDO DI AZOTO, OSSIDI DI AZOTO, BISSIDO DI ZOLFO, MATERIALE PARTICOLATO E PIOMBO

Regione/Provincia Autonoma:.....
Indirizzo da contattare:.....
Anno di riferimento:.....
Data di redazione:.....

Nei moduli allegati si distingue tra le voci a risposta obbligatoria e quelle a risposta facoltativa, che appaiono in corsivo, la cui compilazione è tuttavia raccomandata. Molti dei moduli acclusi contengono un numero indefinito di file o di colonne da completare. Nella descrizione del modulo, il numero di file o colonne da completare è perciò limitato a tre e una linea tratteggiata indicata che il modulo può essere ampliato di quanto si renda necessario.

Oltre ai moduli, che dovranno essere compilati dalla regione/provincia autonoma, sono accluse anche alcune tabelle. Le tabelle contengono dati, quali i codici fissi, che non devono essere modificati.

Elenco moduli

- Modulo 1 – Ente di contatto e recapito
- Modulo 2 – Delimitazione di zone ed agglomerati
- Modulo 3 – Stazioni impiegate per la valutazione e metodi di misurazione
- Modulo 4 – Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione di PM₁₀ e di PM_{2,5}: eventuali codici supplementari indicati da regione/provincia autonoma
- Modulo 5 – Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori limite o i valori limite più margini di tolleranza
- Modulo 6 – Elenco delle zone ed agglomerati nei quali i livelli superano o non superano le soglie di valutazione superiori e le soglie di valutazione inferiori, e in particolare informazioni sull'applicazione di metodi di valutazione supplementari
- Modulo 7 – Singoli casi di superamento dei valori limite e dei valori limite più margine di tolleranza
- Modulo 8 – Motivi dei singoli casi di superamento: eventuali codici indicati da regione/provincia autonoma
- Modulo 9 – Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata su dieci minuti per l'SO₂
- Modulo 10 – Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata sulle 24 ore per il PM_{2,5}
- Modulo 11 – Risultati tabulati della valutazione supplementare e metodi impiegati per conseguirli

- Modulo 12 – Elenco di riferimenti ai metodi di valutazione supplementare di cui al modulo 11
- Modulo 13 – Superamento dei valori limite dell'SO₂ dovuto a fonti naturali
- Modulo 14 – Fonti naturali di SO₂: eventuali codici supplementari
- Modulo 15 – Superamento dei valori limite di PM₁₀ dovuto a eventi naturali
- Modulo 16 – Superamento dei valori limite del PM₁₀ dovuto alla sabbatura invernale delle strade
- Modulo 17 – Consultazioni sull'inquinamento transfrontaliero
- Modulo 18 – Superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE
- Modulo 19 – Motivi del superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE: eventuali codici supplementari indicati da regione/provincia autonoma

Elenco tabelle

- Tabella 1 – Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione di PM₁₀ e di PM_{2,5}: codici standard
- Tabella 2 – Motivi dei singoli casi di superamento: codici standard
- Tabella 3 – Parametri statistici da impiegare nelle mappe relative alla concentrazione
- Tabella 4 – Fonti naturali di SO₂: codici standard
- Tabella 5 – Eventi naturali causa di superamento dei valori limite per il PM₁₀: codici standard

Modulo 1

Ente di contatto e recapito

Nome dell'ente da contattare	
Recapito postale	
Nome della persona da contattare	
Numero telefonico della persona da contattare	
Numero di fax della persona da contattare	
Indirizzo e-mail della persona da contattare	
Eventuali chiarimenti	

Modulo 2

Delimitazione di zone ed agglomerati (decreto legislativo, 4 agosto 1999, n. 351, articoli 5 e 12, comma 1, lettera b)

	Zone		
Nome completo della zona			
Codice della zona			
Inquinante/i, o singoli obiettivi di protezione, relativi alla zona			
Tipo [ag/nonag]			
Area (Km ²)			
Popolazione			
Coppie di coordinate dei confini della zona			
Coppie di coordinate dei confini della zona			
Coppie di coordinate dei confini della zona			

Note al modulo 2:

- [1] Indicare non solo il nome della zona, ma anche un codice unico ad essa relativo.
- [2] Indicare l'inquinante (o gli inquinanti) della zona utilizzando i codici: «S» per l'SO₂, «N» per l'NO₂/NO_x, «P» per il PM₁₀ e «L» per il piombo, separati da un punto e virgola, o «A» se nella zona sono presenti tutti gli inquinanti citati. Se le zone sono state definite separatamente per la protezione della salute, degli ecosistemi e della vegetazione, utilizzare i seguenti codici: «SH» per la protezione della salute dall'SO₂, «SE» per la protezione degli ecosistemi dall'SO₂, «NH» per la protezione della salute dall'NO₂ e «NV» per la protezione della vegetazione dagli NO_x.

- [3] Indicare se la zona è un agglomerato (codice: «ag») o no (codice: «nonag»).
- [4] Su base volontaria, si possono aggiungere l'estensione e la popolazione della zona.
- [5] Per consentire un'ulteriore elaborazione dei dati includere l'indicazione dei confini della zona in formato standard (poligoni, impiegando le coordinate geografiche secondo la norma ISO 6709: longitudine e latitudine geografiche) ed inserire separatamente una carta delle zone (in formato elettronico o cartaceo) per facilitare la corretta interpretazione dei dati ad esse relativi. Come requisito minimo, si dovrebbero fornire i confini della zona nel modulo 2 o su una cartina.

Modulo 3

Stazioni impiegate per la valutazione della qualità dell'aria ambiente e metodi di misurazione (articolo 6, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e allegato XI al presente decreto)

Codice della stazione	Codice locale della stazione	Codice (o codici) della zona	Impiego per la valutazione				Impiego per la valutazione / Codice del metodo di misurazione per il PM ₁₀ e il PM _{2,5}		Fattore o equazione di correzione impiegato		Funzione della stazione
			SO ₂	NO ₂	NO _x	Piombo	PM ₁₀	PM _{2,5}	PM ₁₀	PM _{2,5}	

Note del modulo 3:

- [1] Nel modulo 3 e in altri moduli del formato, «codice della stazione» si riferisce al codice già in uso per lo scambio di dati ai sensi della decisione 97/101/CEE sullo scambio di informazioni. Il «*codice della stazione*» è il codice utilizzato nella regione/provincia autonoma.
- [2] Identificare nella terza colonna la zona (o le zone) in cui si trova la stazione. Se viene coinvolta più di una zona, si dovrebbero separare i codici con un punto e virgola.
- [3] Utilizzare le colonne «SO₂», «NO₂», «NO_x», e «Piombo» per indicare se ci serve della misurazione per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'articolo 6, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, inserendo un segno «+» se viene utilizzata e lasciando vuota la casella se non viene utilizzata. Si ricordi che mettere una crocetta nella casella NO_x implica che la stazione è situata in una località in cui si applicano i valori limite per la vegetazione.
- [4] Utilizzare le colonne «PM₁₀» e «PM_{2,5}» per indicare se ci si serve della misurazione per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'articolo 6, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, specificando anche quale metodo di misurazione è stato impiegato. Se la misura è usata per effettuare la valutazione, compilare la casella con il numero di codice del metodo (cfr. nota 5); in caso contrario, la casella viene lasciata vuota. Per i livelli di PM_{2,5} non si richiede una valutazione conforme all'articolo 6, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
- [5] Si può indicare il codice del metodo di misurazione per il PM₁₀ o il PM_{2,5} servendosi di uno dei codici standard indicati nella tabella 1 o di un codice relativo alla lista di altri metodi utilizzati (cfr. modulo 4). La descrizione dei metodi eventualmente indicati nel modulo 4 può essere contenuta in una documentazione allegata al presente formato. Se il metodo di misurazione è stato cambiato durante l'anno, indicare entrambi i codici in quest'ordine: prima il metodo impiegato per il periodo di tempo più lungo, poi l'altro, separati da un punto e virgola.
- [6] Quando il metodo di misurazione per il PM₁₀ o il PM_{2,5} non è il metodo di riferimento stabilito all'allegato XI del presente decreto indicare il valore «1» per il fattore o l'equazione di correzione qualora sia certificata l'equivalenza del metodo, in caso contrario indicare il fattore di correzione impiegato per moltiplicare le concentrazioni misurate e ottenere le concentrazioni riportate, o indicare l'equazione di correzione corrispondente. Se è stata applicata un'equazione di correzione, si può utilizzare un formato libero in cui la concentrazione misurata dovrebbe essere indicata con «CM» e la concentrazione riportata con «CR», impiegando

do preferibilmente la forma $CR=f(CM)$.

[7] «Funzione della stazione» indica se la stazione si trova in una località in cui sono applicabili:

- (a) i valori limiti per la salute, il valore limite dell' SO_2 per gli ecosistemi e il valore limite dell' NO_x per la vegetazione (codice «HEV»),
- (b) solo i valori limite per la salute e il valore limite dell' SO_2 per gli ecosistemi (codice «HE»),
- (c) solo il valore limite per la salute e il valore limite dell' NO_x per la vegetazione (codice «HV»)
- o
- (d) solo il valore limite per la salute (codice «H»).

Tabella 1

Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione del PM_{10} e del $PM_{2,5}$: codici standard

Codice del metodo	Descrizione
M1	Beta-assorbimento
M2	Gravimetria
M3	Microbilancia ad oscillazione

Modulo 4

Metodi seguiti per il campionamento e la misurazione del PM_{10} e del $PM_{2,5}$: eventuali codici supplementari

Codice del metodo	Descrizione

Modulo 5

Elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli superano o non superano i valori limite (VL) o i valori limite più margini di tolleranza ($VL+MDT$) (articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e Allegati I, II, III e IV del presente decreto)

– Modulo 5a: Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per l' SO_2

Codice della zona	VL per la salute (media oraria)			VL per la salute (media giornaliera)		VL per gli ecosistemi (media annua)		VL per gli ecosistemi (media invernale)	
	$>VL+MDT$	$\leq VL+MDT$ $T; >VL$	$\leq VL$	$>VL$	$\leq VL$	$>VL$	$\leq VL$	$>VL$	$\leq VL$

– Modulo 5b: Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per l' NO_2/NO_x

Codice della zona	VL per la salute (media oraria)			VL per la salute (media annua)			VL per la vegetazione	
	$>VL+MDT$ T	$\leq VL+MDT$ $DT; >VL$	$\leq VL$	$>VL+MDT$ T	$\leq VL+MDT$ $DT; >VL$	$\leq VL$	$>VL$	$\leq VL$

– Modulo 5c: Elenco delle zone in relazione al superamento dei valori limite per il PM_{10}

Codice della zona	VL (media giornaliera) Fase 1	VL (media annua) Fase 1	VL (media giornaliera) Fase 2	VL (media annua) Fase 2

– Modulo 6c: *Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per il PM₁₀*

Codice della zona	SVS e SVI (media giornaliera)			SVS e SVI (media annua)			VS
	>SVS	≤SVS; >SVI	≤SVI	>SVS; >SVI	≤SVS;	≤SVI	

– Modulo 6d: *Elenco delle zone in relazione al superamento delle soglie e alla valutazione supplementare per il piombo*

Codice della zona	SVS e SVI			VS
	>SVS	≤SVS; >SVI	≤SVI	

Note al modulo 6:

- [1] I titoli delle colonne hanno il significato seguente:
 >SVS superiore alla soglia di valutazione superiore
 ≤SVS;>SVI inferiore o pari alla soglia di valutazione superiore, ma superiore alla soglia di valutazione inferiore
 ≤SVI inferiore o pari alla soglia di valutazione inferiore;
 VS: valutazione supplementare, cfr. nota 6.
- [2] Se il titolo della colonna definisce la situazione della zona, indicarlo con «+».
- [3] Se il superamento risulta dai calcoli del modello, indicare con «m» invece che con «+».
- [4] Per le soglie relative agli ecosistemi, riempire la casella solo in caso di superamento verificatosi nelle zone in cui sono applicabili i valori limite pertinenti.
- [5] Il superamento della SVS e della SVI viene giudicato sulla base dell'anno di riferimento e dei quattro anni precedenti, secondo i requisiti dell'allegato VII, sezione II, del presente decreto.
- [6] Indicare nella colonna «VS» se le informazioni provenienti dalle stazioni fisse di misurazione siano state completate con dati di altre fonti, secondo l'articolo 3, comma 3 del presente articolo.

Modulo 7

Singoli casi di superamento dei valori limite e dei valori limite più il margine di tolleranza (articolo 12, comma 1, lettera a), punti 1) e 2) del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e allegati I, II, III e IV del presente decreto)

– Modulo 7a: *Superamento del valore limite per l'SO₂ più MDT per la salute (media oraria)*

Codice della zona	Codice della stazione	Data	Ora	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

– Modulo 7b: *Superamento del valore limite per l'SO₂ per la salute (media giornaliera)*

Codice della zona	Codice della stazione	Data	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

– Modulo 7c: *Superamento del valore limite per l'SO₂ per gli ecosistemi (media annua)*

Codice della zona	Codice della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

– Modulo 7d: *Superamento del valore limite per l'SO₂ per gli ecosistemi (media invernale)*

Codice della zona	Codice della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

– Modulo 7e: *Superamento del valore limite per l'NO₂ più MDT per la salute (media oraria)*

Codice della zona	Codice della stazione	Data	Ora	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

– Modulo 7f: *Superamento del valore limite per l'NO₂ più MDT per la salute (media annua)*

Codice della zona	Codice della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

– Modulo 7g: *Superamento del valore limite per l'NO_x per la vegetazione*

Codice della zona	Codice della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

– Modulo 7h: *Superamento del valore limite per il PM₁₀ più NDT (media giornaliera)*

Codice della zona	Codice della stazione	Data	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

– Modulo 7i: *Superamento del valore limite per il PM₁₀ più NDT (media annua)*

Codice della zona	Codice della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

– Modulo 7j: *Superamento del valore limite per il piombo più NDT*

Codice della zona	Codice della stazione	Livello (µg/m ³)	Codice/i dei motivi

Note al modulo 7:

- [1] È fortemente consigliato, anche se non obbligatorio, identificare la stazione con il codice della stazione nell'apposita casella.
- [2] L'espressione «valore limite più MDT» si intende come «valore limite» quando il margine di tolleranza scende allo 0
- [3] La data deve essere indicata come «gg/mm/aa» e l'ora come «1» per l'ora tra le 00:00 h e le 01:00 h, ecc.
- [4] Si devono riportare tutti i casi di superamento del valore limite più il margine di tolleranza registrato in una stazione, se il numero totale dei superamenti oltrepassa quello consentito. Se il totale dei casi di superamento registrato in una stazione è inferiore o pari a quello consentito, non si indica alcun superamento.
- [5] Si può segnalare il motivo del superamento servendosi di uno o più codici standard della tabella 2 o di altri codici (cfr. modulo 8). Se si indicano i motivi, si dovrebbero separare i codici con un punto e virgola. La descrizione dei motivi può anche consistere in un riferimento a un documento separato accluso al formato.

Tabella 2

Motivi dei singoli casi di superamento: codici standard

Codice del motivo	Descrizione
S1	Centro urbano con alta densità di traffico
S2	Vicinanza a una arteria di grande traffico
S3	Industrie locali, in particolare generazione di energia
S4	Attività di estrazione mineraria
S5	Riscaldamento domestico
S6	Emissioni da fonti industriali
S7	Emissioni da fonti non industriali
S8	Fonte(i) o evento(i) di origine naturale
S9	Spargimento invernale di sabbia sulle strade
S10	Inquinamento atmosferico proveniente da fonti esterne all'Italia

Modulo 8

Motivi dei singoli casi di superamento: eventuali codici supplementari (articolo 12, comma 1, lettera a), punti 1) e 2) del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e allegati I, II, III e IV del presente decreto)

Codice del motivo	Descrizione

Modulo 9

Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata su dieci minuti per l'SO₂ (articoli 7 e 12, comma 1, del presente decreto)

Codice della Stazione	Numero di concentrazioni su dieci minuti che hanno oltrepassato 500 µg/m ₃	Numero di giorni dell'anno solare in cui si sono verificate tali eccedenze	Numero di giorni di cui alla colonna precedente, nei quali la concentrazione oraria di biossido di zolfo ha contemporaneamente superato i 350 µg/m ³	Concentrazione massima registrata sui dieci minuti (µg/m ₃)	Data in cui si è verificata la concentrazione massima (gg/mm/aa)

Modulo 10

Dati di monitoraggio della concentrazione media registrata sulle 24 ore per il PM_{2,5} (articoli 18 e 24, comma 1, del presente decreto)

Codice della stazione	Media aritmetica	Mediana	98° percentil	Concentrazione massima
	(µg/m ³)	(µg/m ³)	(µg/m ³)	(µg/m ³)

Modulo 11

Risultati tabulati della valutazione supplementare e metodi impiegati per conseguirli (articolo 3, comma 3, e allegato X, parte II del presente decreto)

– Modulo 11a: *Risultati tabulati della valutazione supplementare per l'SO₂ e metodi impiegati per conseguirli*

Codice della zona	Superiore al VL per la salute (media oraria)				Superiore al VL per la salute (media giornaliera)				Superiore al VL per gli ecosistemi (media annua)				Superiore al VL per gli ecosistemi (media invernale)			
	Superficie		Popolazione esposta		Superficie		Popolazione esposta		Superficie		Superficie esposta dell'ecosistema		Superficie		Superficie esposta dell'ecosistema	
	km ²	metodo	numero	metodo	km ²	metodo	numero	metodo	km ²	metodo	km ²	metodo	km ²	metodo	km ²	metodo

– Modulo 11b: *Risultati tabulati della valutazione supplementare per l'NO₂/NO_x e metodi per conseguirli*

Codice della zona	Superiore al VL per la salute (media oraria)						Superiore al VL per la salute (media annua)						Superiore al VL per la vegetazione			
	Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta		Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta		Superficie		Superficie di vegetazione esposta	
	km ²	metodo	km	metodo	numero	metodo	km ²	metodo	km	metodo	numero	metodo	km ²	metodo	km ²	metodo

– Modulo 11c.1: *Risultati tabulati della valutazione supplementare per il PM₁₀ e metodi impiegati per conseguirli (fase 1)*

Codice della zona	Superiore al VL (media giornaliera)						Superiore al VL (media annua)					
	Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta		Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta	
	km ²	metodo	km	metodo	numero	metodo	km ²	metodo	km	metodo	numero	metodo

– Modulo 11c.2: *Risultati tabulati della valutazione supplementare per il PM₁₀ e metodi impiegati per conseguirli (fase 2)*

Codice della zona	Superiore al VL (media giornaliera)						Superiore al VL (media annua)					
	Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta		Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta	
	km ²	metodo	km	metodo	numero	metodo	km ²	metodo	km	metodo	numero	metodo

– Modulo 11d: *Risultati tabulati della valutazione supplementare per il piombo e metodi impiegati per conseguirli*

Codice della zona	Superiore al VL					
	Superficie		Lunghezza della strada		Popolazione esposta	
	km ²	metodo	km	metodo	numero	metodo

Note al modulo 11:

- [1] «Metodo» è un codice, che rinvia a un elenco separato di riferimenti (modulo 12) a pubblicazioni o relazioni in cui viene documentato il metodo supplementare. Non devono essere inviate le pubblicazioni e relazioni a cui si fa riferimento.
- [2] Al modulo 11 si possono accludere cartine indicanti la distribuzione delle concentrazioni. Si raccomanda di compilare se possibile cartine che indichino la distribuzione delle concentrazioni in ciascuna zona ed agglomerato. Si raccomanda di fornire isolinee delle concentrazioni dei parametri impiegati per esprimere i valori limite (cfr. tabella 3), servendosi di isolinee ad intervalli del 10 del valore limite.

Tabella 3

Parametri statistici da impiegare nelle mappe relative alla concentrazione

Inquinante	Parametro	Inquinante	Parametro
SO ₂	99,7°percentile delle medie orarie	NO ₂ /NO _x	media annua
SO ₂	99,2°percentile delle medie giornaliere	PM ₁₀ e PM _{2,5}	90,0°percentile delle medie giornaliere
SO ₂	media annua	PM ₁₀ e PM _{2,5}	media annua
SO ₂	media invernale	PM ₁₀ e PM _{2,5}	98,1°percentile delle medie giornaliere
NO ₂	99,8°percentile delle medie orarie	Piombo	media annua

MODULO 12

Elenco di riferimenti ai metodi di valutazione supplementare di cui al modulo 11 (articolo 3, comma 3, e allegato X, parte II del presente decreto)

Metodo	Riferimento completo

MODULO 13

Superamento dei valori limite dell'SO₂ dovuto a fonti naturali (articolo 10, comma 1, e 12 comma 2, del presente decreto)

– Modulo 13a: *Superamento del valore limite per l'SO₂ per la salute (media oraria)*

Zona	Codice della stazione	Numero di casi di superamento registrati	Codice/i delle fonti naturali	Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale	Riferimento alla motivazione

– Modulo 13b: *Superamento del valore limite per l'SO₂ per la salute (media giornaliera)*

Zona	Codice della stazione	Numero di casi di superamento registrati	Codice/i delle fonti naturali	Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale	Riferimento alla motivazione

– Modulo 13c: *Superamento del valore limite per l'SO₂ per la salute (media annua)*

Zona	Codice della stazione	Numero di casi di superamento registrati	Codice/i delle fonti naturali	Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale	Riferimento alla motivazione

– Modulo 13d: *Superamento del valore limite per l'SO₂ per la salute (media invernale)*

Zona	Codice della stazione	Numero di casi di superamento registrati	Codice/i delle fonti naturali	Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale	Riferimento alla motivazione

Nota al modulo 13:

Si può segnalare la fonte naturale che ha causato il superamento servendosi di uno o più dei codici standard contenuti nel presente formato (tabella 4) o di altri codici (cfr. modulo 14).

Tabella 4

Fonti naturali di S₂: codici standard

Codice/i delle fonti naturali	Descrizione
A1	Vulcanismo nello Stato membro
A2	Vulcanismo al di fuori dello Stato membro
B	Zone umide litoranee
C1	Incendi di origine naturale nello Stato membro
C2	Incendi di origine naturale al di fuori dello Stato membro

Modulo 14

Fonti naturali di SO₂: eventuali codici supplementari

Codice/i delle fonti naturali	Descrizione

Modulo 15

Superamento dei valori limite del PM₁₀ dovuto a eventi naturali (articoli 22, comma 1, e 24, comma 2 del presente decreto)

– Modulo 15a: *Contributo degli eventi naturali al superamento del valore limite per il PM₁₀ (fase 1; media giornaliera)*

Zona	Codice della stazione	Numero di casi di superamento registrati	Codice/i delle fonti naturali	Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale	Riferimento alla motivazione

– Modulo 15b: *Contributo degli eventi naturali al superamento del valore limite per il PM₁₀ (fase 1; media annuale)*

Zona	Codice della stazione	Numero di casi di superamento registrati	Codice/i delle fonti naturali	Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale	Riferimento alla motivazione

Nota al modulo 15:

Si può indicare l'evento naturale per mezzo di uno o più dei codici standard forniti dal formato

(cfr. tabella 5)

Tabella 5

Eventi naturali causa di superamento dei valori limite per il PM₁₀: codici standard

Codice/i degli eventi naturali	Descrizione
A1	Eruzione vulcanica nello Stato membro
A2	Eruzione vulcanica al di fuori dello Stato membro
B1	Attività sismica nello Stato membro
B2	Attività sismica al di fuori dello Stato membro
C1	Attività geotermica nello Stato membro
C2	Attività geotermica al di fuori dello Stato membro
D1	Incendi spontanei nello Stato membro
D2	Incendi spontanei al di fuori dello Stato membro
E1	Tempeste di vento nello Stato membro
E2	Tempeste di vento al di fuori dello Stato membro
F1	Risospensione atmosferica nello Stato membro
F2	Risospensione atmosferica al di fuori dello Stato membro
G1	Trasporto di particelle naturali dalle regioni secche nello Stato membro
G2	Trasporto di particelle naturali dalle regioni secche al di fuori dello Stato membro

Modulo 16

Superamento dei valori limite del PM₁₀ dovuto alla sabbatura invernale delle strade (articoli 22, comma 2, e 24, comma 2, del presente decreto)

– Modulo 16a: Contributo della sabbatura invernale delle strade al superamento del valore limite per il PM₁₀ (fase 1; media giornaliera)

Zona	Codice della stazione	Numero di casi di superamento registrati	Codice/i delle fonti naturali	Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale	Riferimento alla motivazione

– Modulo 16b: Contributo della sabbatura invernale delle strade al superamento del valore limite per il PM₁₀ (fase 1; media annua)

Zona	Codice della stazione	Numero di casi di superamento registrati	Codice/i delle fonti naturali	Numero stimato di casi di superamento dopo la sottrazione del contributo naturale	Riferimento alla motivazione

Modulo 17

Consultazioni sull'inquinamento transfrontaliero (articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351)

– Modulo 17a: Informazioni generali

Sono stati consultati altri Stati membri su fenomeni di notevole inquinamento atmosferico proveniente da altri Stati membri o si è avuto consultazioni analoghe con paesi UE? Si prega di indicare con «+» la risposta affermativa e con «-» la risposta negativa:	[+ or -]
--	----------

– Modulo 17b: Dettagli per paese

In caso affermativo, si prega di specificare:	Stati membri UE			Paesi non UE		
– indicare lo Stato membro o il paese						
– indicare se il verbale delle consultazioni è stato accluso alla relazione						

Note al modulo 17b:

[1] Completare solo in caso di risposta affermativa, utilizzando «+».

[2] Per segnalare eventuali consultazioni con paesi non UE servirsi dei seguenti codici: Bosnia–Erzegovina: BA; Croazia: HR; Cipro: CY; Repubblica Ceca: CZ; Estonia: EE; Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: MK; Ungheria: HU; Islanda: IS; Lettonia: LV; Liechtenstein: LI; Lituania: LT; Malta: MT; Norvegia: NO; Polonia: PL; Romania: RO; Repubblica slovacca: SK; Slovenia: SI; Svizzera: CH.

[3] Significato dei codici in tabella: AT: Austria; BE: Belgio; DE: Germania; DK: Danimarca; ES: Spagna; FI: Finlandia; FR: Francia; GR: Grecia; IE: Irlanda; IT: Italia; LU: Lussemburgo; NL: Olanda; PT: Portogallo; SE: Svezia; UK: Regno Unito.

Modulo 18

Superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE da segnalare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

Inquinante	Valore limite superato	Metodo di monitoraggio impiegato	Codice della stazione	Livello misurato ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Codice/i dei motivi	Misure prese

Note al modulo 18:

[1] Il valore numerico del valore limite superato dovrebbe essere indicato nella seconda colonna.

[2] Per l' SO_2 e le particelle in sospensione si dovrebbe indicare se è stato utilizzato il metodo dei fumi neri o il metodo gravimetrico.

[3] È vivamente raccomandato, anche se non obbligatorio, identificare la stazione.

[4] Si può segnalare il motivo del superamento servendosi di uno o più dei codici standard contenuti nel presente formato (tabella 5) o di altri codici (modulo 19). Se viene indicato più di un motivo, si dovrebbero separare i codici con un punto e virgola. La descrizione dei motivi può anche consistere in un riferimento a un documento separato accluso al formato.

Modulo 19

Motivi del superamento dei valori limite stabiliti nelle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE e 85/203/CEE: eventuali codici supplementari (articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351)

Codice/i del motivo	Descrizione

